REGOLAMENTO PER I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI IVREA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Ivrea, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione, riconosce gli Enti di Terzo settore come partner per la realizzazione dell'interesse generale.

2. A tale fine, il presente Regolamento promuove, diffonde e disciplina gli strumenti di amministrazione condivisa previsti dall'articolo 55 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), nonché gli strumenti previsti dall'articolo 56 e 71 del Codice stesso **per la programmazione, co-progettazione, erogazione di servizi di interesse generale e valorizzazione dei beni pubblici secondo i principi di sussidiarietà, collaborazione e interesse generale.**

3. Il Comune di Ivrea sostiene altresì gli interventi orientati al pubblico interesse attuati da soggetti diversi dagli ETS attribuendo vantaggi economici e altri vantaggi ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990. Il Regolamento si coordina inoltre con quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani. Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26 giugno 2014.

4. Questo regolamento vuole seguire i principi della buona amministrazione pubblica sanciti nell'articolo 97 della Costituzione italiana e messi in pratica dalla legge 241/90.che stabilisce la necessità che la Pubblica Amministrazione (P.A.) sia organizzata per assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Il buon andamento implica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, mentre l'imparzialità significa che la P.A. deve agire senza favoritismi o discriminazioni, operando in posizione di equidistanza rispetto agli interessi coinvolti.

Art. 2 – Principi dell'amministrazione condivisa

1. Il Comune di Ivrea e gli Enti di Terzo settore partner attuano, attraverso l'art. 55 del Codice di Terzo settore e degli altri strumenti di cui all'art. 1, un canale di **amministrazione condivisa**, basato sulla convergenza di obiettivi e sull'**aggregazione di risorse pubbliche e del Terzo settore** per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di **cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.**

2. Ferma restando la facoltà dell'amministrazione comunale di ricorrere agli strumenti del Codice dei Contratti pubblici in specifiche situazioni, l'amministrazione comunale adotta una strategia di risposta ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini nei settori di interesse generale fondata sull'amministrazione condivisa e quindi sul **partenariato tra Amministrazione comunale, altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio ed Enti di Terzo settore**.

3. Il Comune di Ivrea dà atto che gli strumenti di cui all'art. 55 del Codice del Terzo settore sono **alternativi a quello del mercato ed estranei al Codice dei contratti pubblici**. Il presente Regolamento non si applica nei casi in cui l'Amministrazione intenda affidare a terzi, mediante corrispettivo, la fornitura di beni o servizi secondo la logica dell'appalto pubblico. In tali casi, trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), anche qualora l'affidatario sia un Ente del Terzo Settore.

BOZZA

4. Fermo restando il ruolo riconosciuto agli Enti di Terzo settore, il Comune di Ivrea favorisce, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b e all'art. 12, comma 1, lettera b4, il coinvolgimento nei procedimenti di cui all'art. 55 di soggetti della società civile anche diversi dagli Enti di Terzo settore, che operino con spirito civico e solidaristico nei settori di interesse generale, come già avviene in diverse prassi comunali (ad esempio a Milano, Bologna, Trento) dove viene usato un **criterio di verifica amministrativa** coerente con l'art. 55 del Codice del Terzo Settore e con il DM 72/2021.
I criteri possibili possono essere:

- **esperienza pregressa documentata** in attività di interesse generale, anche se svolta da soggetti non formalmente costituiti come ETS;
- **valutazione motivata dell'Amministrazione**, basata su requisiti minimi definiti negli avvisi pubblici o in apposite linee guida interne.

Art. 3 - Gli istituti dell'amministrazione condivisa

1. I procedimenti di collaborazione tra il Comune di Ivrea e gli Enti del Terzo Settore si svolgono nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, partecipazione, semplificazione, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle indicazioni di cui al dm 72 del 31 marzo 2021; si basano sul riconoscimento del valore delle autonomie sociali, sulla fiducia reciproca e sulla corresponsabilità tra soggetti pubblici e privati nella definizione e attuazione di attività di interesse generale.

2. Gli istituti di cui all'art. 1, comma 2, possono essere attivati a fronte di istanze da parte di ETS. Nel caso tali istanze siano presentate da aggregazioni rappresentative degli ETS, il Comune di Ivrea si impegna a fornire risposta motivata entro 30 giorni. Nel caso l'istanza provenga da soggetti non iscritti al RUNTS, la risposta potrà prevedere la loro partecipazione a percorsi di co-programmazione o partenariati operativi, previa valutazione della coerenza con i principi del presente regolamento

3. Il Comune di Ivrea mira a definire con gli ETS partenariati in forma stabile e duratura e reciprocamente impegnativa, orientati alla definizione condivisa di strategie di medio lungo periodo, alla comune ricerca e attivazione di risorse, alla continua verifica e riprogettazione degli interventi attuati, al coinvolgimento dei destinatari degli interventi e in generale dei cittadini. Tali partenariati possono essere attivati anche in forma tematica, periodica o permanente, con la partecipazione degli uffici competenti e dei soggetti pubblici e sociali rilevanti per ciascun ambito.

4. Sono ammessi anche **enti non profit conformi**, cioè soggetti senza scopo di lucro non iscritti al RUNTS, ma che risultano in fase di adeguamento statutario o in evoluzione organizzativa verso forme compatibili con il Codice del Terzo Settore.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, soggetti derivati da trasformazioni di istituzioni pubbliche, religiose o associative, a condizione che:

- operino senza finalità lucrative;
- perseguano scopi civici, solidaristici o di utilità sociale;
- siano valutati positivamente dall'Amministrazione in merito alla coerenza delle finalità e dell'assetto organizzativo con i requisiti sostanziali previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il loro coinvolgimento è ammesso **nei seguenti ambiti**:

- **co-programmazione** di interventi e politiche pubbliche, ai sensi dell'art. 55, comma 2 CTS;
- **uso di beni pubblici**, secondo le disposizioni dell'art. 71 CTS e dei regolamenti comunali vigenti
- **partner operativi** all'interno di progettualità promosse da ETS iscritti al RUNTS.

Non possono invece:

- essere titolari di procedimenti di **co-progettazione**;

BOZZA

- sottoscrivere **convenzioni ex art. 56 CTS**;
- gestire direttamente risorse economiche pubbliche

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Servizi di interesse generale
   - Co-programmazione (art. 55.2 CTS): sono ammessi gli ETS iscritti al RUNTS e gli enti no profit conformi
   - Co-progettazione (art. 55.3 CTS): sono ammessi solo gli ETS iscritti al RUNTS.
   - Convenzioni (art. 56 CTS): solo con ODV e APS iscritti al RUNTS.

1.1 Inclusione operativa degli enti non profit conformi nei servizi
Gli enti non profit conformi, pur non potendo essere titolari di procedimenti di co-progettazione o di convenzioni ex art. 56, possono essere coinvolti come partner operativi all'interno di progetti proposti da ETS iscritti al RUNTS, contribuendo alla realizzazione di servizi di interesse generale nel rispetto dei principi del CTS.

2. Uso di beni pubblici
2.1 Sono ammessi ETS iscritti al RUNTS ed enti no profit conformi, previa verifica di compatibilità e coerenza statutaria.
2.2 Il presente Regolamento si applica nei casi in cui l'Amministrazione comunale intende attivare strumenti di amministrazione condivisa con Enti del Terzo Settore, ai sensi degli artt. 55, 56 e 71 del Codice del Terzo Settore.

3. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui l'Amministrazione intenda affidare servizi o forniture mediante corrispettivo secondo la logica dell'appalto pubblico, per i quali trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), e nei casi in cui si applica il Regolamento comunale n. 28/2014 per la valorizzazione dei beni comuni.

4. L'Amministrazione valuta caso per caso la natura dell'intervento, la finalità pubblica e la tipologia del soggetto proponente, per individuare lo strumento normativo più adeguato.

5. L'attivazione dei procedimenti di amministrazione condivisa avviene sulla base degli indirizzi definiti dalla giunta comunale. La gestione della procedura, la pubblicazione degli avvisi, la conduzione dei tavoli tecnici e la stipula degli accordi sono di competenza dei dirigenti responsabili dei settori interessati.

I disciplinari operativi definiscono gli aspetti attuativi e la ripartizione delle competenze.

Art. 5 - La co-programmazione

1. Il Comune può attivare, su propria iniziativa o su proposta di uno o più Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o enti no profit conformi, procedimenti di co-programmazione ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
2. La co-programmazione ha l'obiettivo di individuare in forma condivisa i bisogni della comunità, le priorità di intervento, le risorse disponibili e le possibili risposte da attuare, anche in forma integrata e sperimentale.

3. Gli esiti della co-programmazione possono confluire nei documenti di programmazione dell'Ente e costituire la base per l'attivazione di successivi procedimenti di co-progettazione o di affidamento.
4. I procedimenti di co-programmazione sono avviati con avviso pubblico o invito motivato, garantendo trasparenza, pari opportunità di accesso e tracciabilità dei processi decisionali.
5. L'attivazione del procedimento prevede:
   a) una fase di raccolta di proposte e manifestazioni di interesse;
   b) la costituzione di un tavolo tecnico di confronto con gli enti selezionati;
   c) la redazione di un documento condiviso di esiti e orientamenti di programma.

Art. 6 - La co-progettazione

1. Il Comune può attivare, su propria iniziativa o su proposta di uno o più Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, procedimenti di co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Codice del Terzo Settore, finalizzati alla definizione e realizzazione condivisa di interventi di interesse generale.
2. I procedimenti di co-progettazione sono riservati agli ETS iscritti al RUNTS, anche in forma associata o in partenariato tra loro.
3. All'interno dei progetti di co-progettazione, gli ETS proponenti possono essere coinvolti anche enti non iscritti al RUNTS, esclusivamente in qualità di partner operativi all'interno di progetti promossi da ETS iscritti, e senza poter assumere titolarità diretta né stipulare accordi formali con l'Amministrazione comunale.
4. Il procedimento di co-progettazione è avviato tramite avviso pubblico, secondo modalità che garantiscano trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e partecipazione effettiva.
5. L'accordo di co-progettazione definisce finalità, attività, ruoli, risorse, modalità di monitoraggio, durata e strumenti di valutazione dell'impatto, nel rispetto dei principi dell'amministrazione condivisa.
6. Sono buone prassi nell'ambito delle co-progettazioni, cui attenersi salvo specificità legate allo specifico oggetto di lavoro:
   a) la definizione di oggetti ampi, anche prevedendo la riorganizzazione complessiva di sistemi di intervento, o di ambiti di intervento consolidati e in ottica multisettoriale [es. giovani – cultura – welfare – rigenerazione];
   b) la definizione di tempi di realizzazione adeguati e coerenti con l'obiettivo di co-progettazione;
   c) l'integrazione di elementi professionali e di elementi provenienti dall'attivazione delle comunità (volontariato, reti sociali, vicinato) al fine di garantire la migliore sinergia fra competenza tecnica e partecipazione civica.
   d) la previsione di criteri di individuazione degli ETS partecipanti ai procedimenti tesi a valorizzare, coordinare e integrare tutti i soggetti che, sulla base di esperienze, capacità di lettura dei bisogni, competenze sull'oggetto di lavoro, possono validamente contribuire al perseguimento dell'obiettivo condiviso, evitando pertanto procedure in cui la selettività sia orientata a generare competizione;
   e) la previsione, ad esito dei procedimenti, di accordi con rilevanti **elementi di flessibilità**, ove, a seguito di azioni di verifica, sia possibile progressivamente riprogettare gli interventi al fine di migliorarli e adeguarli all'evoluzione dei bisogni;
   f) La co-progettazione non prevede di norma quote obbligatorie di cofinanziamento predeterminate. L'eventuale contributo dei partner può essere definito negli avvisi pubblici o negli accordi di progetto in base alle risorse disponibili e alla natura degli interventi.

BOZZA

7. Sono al contempo da evitare le seguenti prassi:

a) co-progettazioni in cui siano definite in sede di avviso le azioni da attuare, con specificazione di monteore, figure professionali e ogni altro elemento che, riducendo i legittimi spazi dei tavoli di lavoro nell'elaborare le risposte ai bisogni, configurino di fatto affidamenti in appalto;

b) meccanismi di individuazione dei partecipanti ai tavoli ispirati a principi di competizione anziché di verifica dell'adeguatezza a contribuire all'interesse generale;

c) criteri di individuazione dei partecipanti, quali la richiesta di progetti dettagliati in fase di domanda di partecipazione ai tavoli, che rendono i tavoli di lavoro spazi di contrattazione anziché di comune elaborazione progettuale;

d) pratiche, in qualsiasi modo configurate (cofinanziamenti coatti, esclusione di voci di spesa dalla rendicontazione, rimborsi parziali, ecc.) **che potrebbero rendere non sostenibili le co-progettazioni;**

e) gestione dei tavoli di lavoro tese a orientare il progetto definitivo verso esiti precostituiti;

f) definizione di oggetti di co-progettazione limitati e parcellizzati, poco adatti a sviluppare progettualità di respiro adeguato e tempi di realizzazione ristretti.

Art. 7 - Gli elenchi

1. Il Comune di Ivrea costituisce attraverso avvisi di **evidenza pubblica elenchi aperti di ETS o enti non profit conformi** che operino in modo stabile come partner del comune in **specifiche aree settoriali**. La partecipazione agli elenchi impegna gli enti alla partecipazione attiva ai momenti di discussione e confronto necessari a delineare strategie di programmazione e interventi specifici nel relativo settore di attività.

2. Fatta salva la possibilità di introdurre requisiti aggiuntivi in relazione a specifiche progettazioni, l'iscrizione ad un elenco **tiene conto**, per il relativo settore di attività, della fase di qualificazione ai tavoli di lavoro nei procedimenti di coprogettazione ex art. 55 **e di altre** opportunità connesse con gli altri strumenti di amministrazione condivisa, secondo quanto esplicitato nei relativi avvisi.

3. Ai fini di trasparenza, il Comune di Ivrea aggiorna costantemente le risorse gestite nell'ambito dell'elenco nonché quelle potenzialmente conferite in caso di aggiudicazione di bandi di enti terzi da parte del Comune di Ivrea.

L'elenco ha funzione ricognitiva e di facilitazione. L'iscrizione all'elenco non è requisito per partecipare agli avvisi pubblici, né può sostituirli o limitarli.

Art. 8 - Concessione e utilizzo di beni pubblici

1. Il Comune può concedere, a titolo gratuito o a canone agevolato, l'utilizzo di beni immobili o mobili di proprietà pubblica a favore di Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, in conformità con l'art. 71 del Codice del Terzo Settore.

2. Possono accedere all'utilizzo dei beni anche enti senza scopo di lucro conformi ai requisiti sostanziali del CTS, purché il loro statuto e le attività proposte risultino coerenti con le finalità di interesse generale riconosciute dall'Amministrazione. L'assegnazione avviene sempre previo accertamento della sussistenza dei requisiti e della compatibilità d'uso.
3. I beni possono essere assegnati per:
    - la realizzazione di progetti sociali, culturali, educativi, ambientali, sportivi, civici;
    - la gestione condivisa di spazi pubblici, beni comuni urbani e strutture ad uso collettivo;
    - il supporto logistico e operativo ad attività di interesse generale definite nel presente Regolamento.
4. L'assegnazione può avvenire tramite:
   a) avviso pubblico, che descrive le caratteristiche del bene e le condizioni di utilizzo;
   b) proposta spontanea di uno o più soggetti, ai sensi dell'art. 71, comma 3 CTS. In tal caso, l'Amministrazione valuta la proposta e può attivare un procedimento comparativo nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
5. L'Amministrazione disciplina nell'atto di concessione:
    - la durata, le condizioni e la possibilità di rinnovo;
    - gli obblighi di cura, manutenzione ordinaria, assicurazione e accessibilità al pubblico;
    - le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte;
    - i criteri per la valutazione del beneficio sociale prodotto;
    - la possibilità di revoca in caso di decadenza, inadempienza o mutamento delle condizioni iniziali.
6. Qualora il bene sia già regolato da altri strumenti comunali (es. Regolamento per la gestione dei beni comuni), l'Amministrazione garantisce il coordinamento tra i diversi strumenti in modo da evitare sovrapposizioni o incoerenze procedurali.
7. È esclusa la possibilità di utilizzo dei beni per attività con finalità lucrative o in contrasto con i principi dell'amministrazione condivisa. L'utilizzo deve risultare finalizzato al perseguimento dell'interesse generale, accessibile alla collettività e verificabile dall'Ente.

Art. 9 - Convenzioni con ODV e APS (art. 56 CTS)

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore.
2. Le convenzioni sono finalizzate allo svolgimento, in favore della collettività, di attività o servizi sociali, culturali, ambientali o educativi di interesse generale.
3. Le convenzioni devono prevedere modalità di verifica dell'attività svolta, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti, garantendo la trasparenza e la rendicontabilità dell'intervento.
4. Il Comune provvede ad avviare la procedura con **avviso pubblico**, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, e può prevedere forme di co-progettazione limitate alla definizione operativa degli interventi convenzionati.
5. Le convenzioni possono prevedere il riconoscimento di rimborsi spese, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, a condizione che siano documentati e riferiti ad attività effettivamente svolte per conto dell'Ente.

Art. 10 - Criteri di valutazione e selezione

1. Nei procedimenti avviati mediante avviso pubblico, l'Amministrazione definisce i criteri di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità, in coerenza con gli obiettivi dell'intervento, nonché dei principi di buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione e dalla Legge 241/1990, con particolare riferimento a economicità, efficacia e congruità della spesa pubblica.
2. I criteri devono garantire la valutazione della qualità progettuale e della capacità dell'ente proponente, con particolare attenzione a:
    - coerenza tra finalità dell'ente e obiettivi dell'intervento;
    - esperienza pregressa e radicamento territoriale;
    - sostenibilità economico-organizzativa della proposta, con valutazione della congruità dei costi rispetto ai prezzi di mercato e della proporzionalità delle spese all'impatto atteso;
    - capacità di attivare reti, collaborazioni e risorse della comunità;
    - **previsione di impatto sociale e modalità di valutazione dello stesso.**
3. L'Amministrazione può nominare una commissione valutatrice interna, integrata da componenti con competenze tecniche in materia sociale, educativa, culturale o ambientale, in base alla natura dell'intervento.
4. Al termine del procedimento, l'Amministrazione rende pubblici gli esiti della selezione e i motivi della scelta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti. La pubblicazione avviene sul sito istituzionale.
5. I criteri di valutazione possono essere adattati, nel rispetto dei principi generali, alla specificità della procedura attivata (co-programmazione, co-progettazione, convenzioni, concessione beni), tenendo conto della natura dell'attività, della finalità (servizi o beni) e del contesto territoriale di riferimento.

Art. 11 – Monitoraggio e valutazione

1. L'Amministrazione comunale assicura il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, convenzione e utilizzo dei beni pubblici.
2. Il monitoraggio è volto a verificare:
    - l'attuazione delle attività previste;
    - l'impiego corretto delle risorse pubbliche;
    - il rispetto degli obiettivi concordati;
    - il coinvolgimento della comunità e dei soggetti destinatari.
3. La valutazione comprende anche la verifica della congruità dei costi sostenuti in rapporto al mercato di riferimento e della proporzionalità delle spese rispetto agli obiettivi e ai risultati perseguiti.
4. Gli Enti coinvolti sono tenuti a presentare periodicamente:
    - relazioni tecniche sull'attività svolta;
    - rendicontazioni economiche, anche semplificate;
    - indicatori di impatto, se previsti.

BOZZA

5. L'Amministrazione può prevedere momenti di valutazione partecipata, aperti ai cittadini, alle consulte e agli altri attori del territorio.
6. È incoraggiata, ove compatibile con la natura e l'entità dell'intervento, l'adozione di strumenti di valutazione dell'impatto sociale, intesa come la misurazione qualitativa e quantitativa dei cambiamenti generati sull'ambiente, sulle persone e sulle comunità coinvolte, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e del DM 23 luglio 2019.
7. In caso di gravi inadempienze, l'Amministrazione può sospendere o revocare l'accordo, il provvedimento o la concessione, secondo le modalità previste dagli atti sottoscritti.

Art. 12 – Corrispettivi e rendicontazione

1. Nell'ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, le risorse pubbliche sono impiegate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, di cui alla Costituzione e alla Legge n. 241/1990. I costi degli interventi devono risultare congrui rispetto ai prezzi di mercato e proporzionati agli obiettivi e ai risultati attesi, evitando sia forme di compressione non sostenibile dei costi sia spese non adeguatamente giustificate.
2. Nell'ambito dei procedimenti di co-progettazione di cui all'art. 55 del Codice del Terzo Settore, le risorse del budget di progetto sono attribuite agli Enti del Terzo Settore partner in relazione alle attività concordate nel progetto definitivo, a rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
3. Gli Enti partner sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite negli accordi di progetto e nei disciplinari operativi, mediante idonea documentazione giustificativa e relazioni sulle attività svolte.
   Possono essere previste modalità semplificate e proporzionate alla natura e all'entità degli interventi.
4. Le modalità di gestione economica dei progetti, ivi comprese le eventuali forme di anticipazione delle risorse, la disciplina delle spese ammissibili, delle spese generali e dei costi indiretti, nonché le eventuali forme di compartecipazione o cofinanziamento, sono definite nei disciplinari operativi e negli atti attuativi, in coerenza con le caratteristiche degli interventi e con le risorse disponibili.
5. Qualora i progetti prevedano anche proventi derivanti da attività svolte nell'ambito degli interventi, tali risorse sono contabilizzate nel budget di progetto e destinate al perseguimento delle finalità concordate, secondo quanto definito negli accordi.

Art. 13 - Coordinamento con altri regolamenti comunali

1. Il presente Regolamento si applica alle relazioni collaborative tra il Comune di Ivrea e gli Enti del Terzo Settore nei casi espressamente previsti dagli articoli 7, 55, 56 e 71 del Codice del Terzo Settore, con riferimento anche alla valutazione dell'impatto sociale delle attività realizzate.
2. Per l'utilizzo e la gestione condivisa dei beni pubblici, qualora siano già disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni del Comune di Ivrea, si applicano le disposizioni specifiche ivi previste, fatti salvi i casi in cui la gestione avvenga in forma integrata con procedimenti di co-programmazione o co-progettazione ai sensi del presente Regolamento.
3. Nei casi in cui sia necessario individuare lo strumento applicabile tra il presente Regolamento e il Regolamento per i beni comuni, l'Amministrazione valuta caso per caso la natura dell'intervento, la presenza di risorse pubbliche, la finalità di interesse generale e l'eventuale iscrizione degli enti al RUNTS.

4. Resta ferma l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) nei casi in cui ricorrano i presupposti per l'affidamento di appalti o concessioni di servizi, anche nel caso in cui i soggetti interessati siano ETS.

Art. 14 – Orientamenti per lo sviluppo delle collaborazioni

1. Il Comune di Ivrea programma nei settori di interesse generale il progressivo passaggio dalle forme di relazione con il Terzo settore basate sulla competizione a forme collaborative e ne diffonde progressivamente l'utilizzo in tutti i settori di interesse generale.

2. L'amministrazione comunale promuove iniziative a supporto dell'amministrazione condivisa quali:

a) la formazione comune di propri dipendenti dei diversi settori interessati, di dipendenti di altre istituzioni pubbliche del territorio, dei soggetti di Terzo settore e di altri soggetti non profit conformi;

b) attività di studio, ricerca, divulgazione, convegnistica;

c) confronti con altre amministrazioni e altri territori, ricerca di buone prassi;

d) la promozione dell'amministrazione condivisa presso altre amministrazioni comunali e presso enti partecipati dal Comune di Ivrea.

3. Il Comune di Ivrea e il Terzo settore promuovono congiuntamente iniziative per diffondere e consolidare relazioni collaborative e di reciproca fiducia tra diversi soggetti del territorio: promuovono altresì lo sviluppo di forme di condivisione di risorse e strutture (es. formazione, comunicazione, progettazione, ecc.) tra i diversi soggetti pubblici e di terzo settore e la ricerca di risorse economiche per la realizzazione dei progetti comuni.

Art 15 - Disciplina attuativa e disciplinari operativi

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente Regolamento e assicurare uniformità, trasparenza e semplificazione dei procedimenti, l'Amministrazione comunale si dota di disciplinari operativi e atti attuativi, approvati dalla Giunta comunale e aggiornabili nel tempo.

I disciplinari operativi definiscono, in particolare:

a) le modalità operative per l'attivazione e la gestione dei procedimenti di amministrazione condivisa, ivi inclusi i processi di co-programmazione, co-progettazione e partenariato operativo;

b) gli schemi e le modalità attuative dei procedimenti di cui all'art. 55 del Codice del Terzo Settore;

c) gli schemi e le modalità operative per le convenzioni di cui all'art. 56 del Codice del Terzo Settore;

d) i criteri e le modalità di gestione economica, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi.

I disciplinari operativi costituiscono strumenti tecnici di supporto agli uffici e agli enti coinvolti e non hanno natura regolamentare. Essi sono adottati e aggiornati dalla Giunta comunale, anche in relazione all'evoluzione normativa e alle esigenze organizzative dell'Ente.

BOZZA

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ivrea.
2. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di Terzo Settore e di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed enti non profit.
3. L'amministrazione comunale opera affinché gli uffici si dotino di una organizzazione volta a promuovere i principi dell'amministrazione condivisa, e promuove la diffusione e la conoscenza del presente Regolamento presso gli uffici comunali, gli Enti del Terzo Settore, le reti civiche e i cittadini interessati, utilizzando percorsi informativi e formativi.
4. L'amministrazione comunale si farà carico di predisporre gli albi degli Enti (ETS, ODV, APS) che saranno invitati a partecipare alla co-programmazione delle iniziative, fatto salvo che ogni iniziativa sarà comunque pubblicata sul sito del Comune di Ivrea

BOZZA

Appendice 1– Tabella sinottica degli strumenti per l'amministrazione condivisa

Obiettivo	**Strumento**	**Soggetti coinvolgibili**
Individuazione condivisa, rispetto ad un settore di interesse generale, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili	Coprogrammazione ex art. 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017	Pubbliche amministrazioni, ETS. Possono essere coinvolti anche soggetti diversi in grado di portare un apporto alle finalità oggetto di programmazione.
Definizione e realizzazione condivise di specifici servizi o interventi in settori di interesse generale*	Coprogettazione ex art. 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017	Pubbliche amministrazioni, ETS. Possono essere coinvolti anche soggetti diversi in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali.
Svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale a titolo solidaristico	Convenzioni ex art. 56 del d.lgs. 117/2017	Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS
Attribuzione di contributi in denaro e altri vantaggi economici, compresa la disponibilità di beni (immobili, spazi pubblici, strumenti, ecc.) di proprietà dell'amministrazione comunale, al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi.	Contributi economici per attività ordinarie o straordinarie, utilizzo di beni comunali ex art. 12 legge 241/1990	ETS e altri enti non lucrativi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità.
Concessione fino a trent'anni di immobili in comodato per lo svolgimento di attività istituzionali, a fronte dell'impegno a realizzare gli interventi di manutenzione necessari	Art. 71 del d.lgs. 117/2017	ETS diversi dalle imprese sociali (OdV, APS e altri ETS non imprese sociali)

** Tali progettazioni possono includere l'utilizzo di immobili (es. beni confiscati, immobili comunali inutilizzati, ecc.) oggetto di specifiche progettazioni, anche a valenza economica (es. che prevedano, nell'ambito di finalità aggregative e socializzanti, attività imprenditoriali quali attività di ristorazione, corsi formativi, affitto di spazi, ecc.). Queste progettazioni, che possono coinvolgere anche imprese sociali, si differenziano dalla fattispecie delle concessioni ex art. 71, che riguardano concessioni che prescindono da uno specifico progetto riguardando attività istituzionali dell'ente. Nel caso l'amministrazione comunale conceda l'utilizzo di beni immobili o altri spazi nell'ambito di una coprogettazione ex art. 55, il conferimento dell'immobile è computato e valorizzato nell'ambito del contributo apportato dall'amministrazione comunale al budget di progetto.*

Appendice 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Ente del Terzo Settore (ETS)**: ogni soggetto iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.lgs. 117/2017.
- **Organizzazione di Volontariato (ODV)** e **Associazione di Promozione Sociale (APS)**: enti del Terzo Settore con requisiti specifici ai sensi degli articoli 32 e 35 del Codice del Terzo Settore.
- **Ente conforme ai requisiti sostanziali del CTS**: soggetto non iscritto al RUNTS, ma che dimostra coerenza con le finalità, le attività e l'assetto statutario previsti dal Codice del Terzo Settore, secondo verifica dell'Amministrazione.
- **Co-programmazione**: attività di confronto tra l'Amministrazione e gli ETS per l'individuazione dei bisogni da soddisfare, delle risorse disponibili e delle possibili soluzioni, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
- **Co-progettazione**: procedura attraverso la quale l'Amministrazione e gli ETS iscritti al RUNTS definiscono in modo condiviso progetti, modalità di intervento, gestione delle attività e relative risorse, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
- **Convenzione ex art. 56 CTS**: accordo con ODV o APS iscritti al RUNTS per lo svolgimento in convenzione di attività di interesse generale, senza scopo di lucro.
- **Bene pubblico**: qualsiasi immobile, struttura, spazio o bene materiale o immateriale di proprietà comunale destinato a uso collettivo o a finalità di interesse generale.
- **Beni comuni**: beni materiali o immateriali, pubblici o privati, che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona, la cui cura e valorizzazione richiede forme di gestione condivisa, anche attraverso i patti e il Regolamento per l'Amministrazione Condivisa dei beni comuni del Comune di Ivrea.
- **Amministrazione condivisa**: modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini attivi o ETS, fondata sulla collaborazione paritetica per il perseguimento dell'interesse generale, ai sensi della Riforma del Terzo Settore e del principio costituzionale di sussidiarietà.
- **Partenariato operativo**: forma di collaborazione operativa tra Amministrazione e ETS o enti conformi, attivata nella fase di realizzazione degli interventi, non assimilabile alla co-progettazione in senso stretto ma coerente con l'amministrazione condivisa, come previsto dal DM 72/2021.
- **Valutazione dell'impatto sociale**: processo volto a misurare, in modo qualitativo e quantitativo, i cambiamenti generati da un'attività sull'ambiente, sulle persone e sulle comunità, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e del DM 23 luglio 2019.
- **Attività di interesse generale:** sono le attività definite dall'art 5 del Codice del Terzo Settore e sono uno degli elementi, insieme all**'**assenza di fini di lucro, che concorrono a definire **l'**identità di un Ente del Terzo Settore.
- **Spese:** nell'ambito dei progetti possono essere considerate spese tutte le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività di coprogettazione, siano esse spese di personale e/o acquisti di beni o servizi.

BOZZA